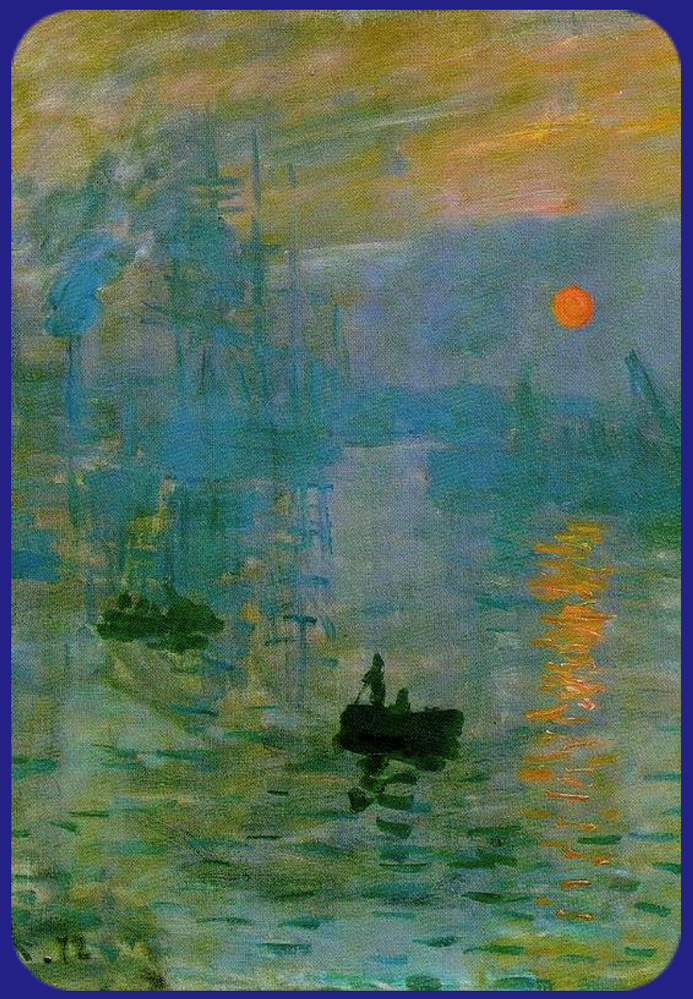

FNOMCEO

COMMISSIONE NAZIONALE

ALBO ODONTOIATRI

Raffaele Iandolo
Presidente

Sinergie tra il ruolo dell'Ordine e quello degli Organismi di controllo

Asti, 15 giugno 2024

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

Sinergie tra il ruolo dell’ Ordine e quello degli Organismi di controllo

Asti, 15 giugno 2024

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

L’ Ordine

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Asti, 15 giugno 2024

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

ORGANISMI DI CONTROLLO

Polizia comunale

Aziende Sanitarie Locali

N.A.S. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Asti, 15 giugno 2024

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

Generale Raffaele Covetti

Comandante dei Carabinieri

del NAS

N.A.S. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Asti, 15 giugno 2024

ESERCIZIO ABUSIVO

Sinergie tra il ruolo dell' Ordine

e quello degli Organismi di controllo

Asti, 15 giugno 2024

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

ARTICOLO 348
LEGGE LORENZIN
3/2018
Dal 15 febbraio 2018

Abusivismo

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni** e con la multa da **euro 10.000 a euro 50.000.**

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la **confisca delle cose** che servirono o furono destinate a commettere il reato

ARTICOLO 348
LEGGE LORENZIN
3/2018
Dal 15 febbraio 2018

Prestanomismo

Si applica la pena della reclusione da **uno a cinque anni** e della multa da **euro 15.000 a euro 75.000** nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo

Legge 175/92
“Pubblicità sanitaria”

Art. 8

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che **prestano** comunque **il proprio nome**, ovvero la propria attività, allo scopo di **permettere o di agevolare l'esercizio abusivo** delle professioni medesime sono puniti con **l'interdizione dalla professione** per un periodo **non inferiore ad un anno.**

INFORMAZIONE SANITARIA

Sinergie tra il ruolo dell' Ordine

e quello degli Organismi di controllo

Asti, 15 giugno 2024

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

INFORMAZIONE SANITARIA E

RESPONSABILE DI DIREZIONE SANITARIA

Sinergie tra il ruolo dell' Ordine

e quello degli Organismi di controllo

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

Asti, 15 giugno 2024

Legge 175/92
“Pubblicità sanitaria”

Art. 4

1. **La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici** soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica (2).

2. **È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.**

Legge 175/92
“Pubblicità sanitaria”

Art. 5

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o **non contenga l'indicazione del direttore sanitario l'autorizzazione** amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa **per un periodo da sei mesi ad un anno.**

INFORMAZIONE SANITARIA

Sinergie tra il ruolo dell' Ordine

e quello degli Organismi di controllo

Asti, 15 giugno 2024

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

INFORMAZIONE (PUBBLICITA') SANITARIA

RASSEGNA DELLA NORMATIVA VIGENTE
a garanzia della libera scelta del paziente

Asti, 15 giugno 2024

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)

Codice deontologico (2006)

Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006

Manovra bis

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Codice deontologico (2014)

Asti, 15 giugno 2024

DISPOSITIVI MEDICI

D.Lgs. 46/97

E’ vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del ministero della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’ assistenza di un medico o di altro professionista sanitario

DM 23 febbraio 2006

Tipologie di **dispositivi che non possono essere oggetto di pubblicità** verso il pubblico :
A) dispositivi su misura fabbricati appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente

Decreto legislativo 05/08/2022, n. 137

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici

Art 26 (Pubblicità)

1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei seguenti dispositivi:

a) dispositivi su misura di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento;

b) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, dalle norme vigenti, l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario;

c) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, secondo le indicazioni del fabbricante, l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario;

d) dispositivi medici la cui vendita al pubblico è subordinata, dalle norme vigenti, alla prescrizione di un medico.

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)

Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006

Manovra bis

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Codice deontologico (2014)

Legge di Bilancio 2019 (n.145 del 2018)

Asti, 15 giugno 2024

Legge Bersani

Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

Articolo 2 comma 1

"**sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:**

b) **il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità** del messaggio il cui rispetto e' **verificato dall'ordine** "

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)
Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006
Manovra bis
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
DPR 7 agosto 2012 , n. 137
Codice deontologico (2014)
Legge di Bilancio 2019 (n.145 del 2018)

Asti, 15 giugno 2024

Manovra bis

D.L. **13 agosto 2011**, **n. 138,**
convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

articolo 3, comma 5, lettera g

g) **la pubblicità' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.**
Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette, e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Legge 175/92 “Pubblicità sanitaria”(1992)
Legge “Bersani” 248/06 agosto 2006
Manovra bis
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
DPR 7 agosto 2012 , n. 137
Codice deontologico (2014)
Legge di Bilancio 2019 (n.145 del 2018)

Asti, 15 giugno 2024

DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

ART. 4

LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITA' INFORMATIVA

1. E' AMMESSA CON OGNI MEZZO LA PUBBLICITA' INFORMATIVA AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE, LE SPECIALIZZAZIONI, I TITOLI POSSEDUTI ATTINENTI ALLA PROFESSIONE, LA STRUTTURA DELLO STUDIO PROFESSIONALE E I COMPENSI RICHIESTI PER LE PRESTAZIONI.

DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

ART. 4
LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITA' INFORMATIVA

2. LA PUBBLICITA' INFORMATIVA DI CUI AL COMMA 1 DEV'ESSERE FUNZIONALE ALL'OGGETTO, VERITIERA E CORRETTA, NON DEVE VIOLARE L'OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE E NON DEV'ESSERE EQUIVOCA, INGANNEVOLE O DENIGRATORIA.

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Legge 175/92 "Pubblicità sanitaria"(1992)
Legge "Bersani" 248/06 agosto 2006
Manovra bis
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
DPR 7 agosto 2012 , n. 137

Codice deontologico (2014)

Legge di Bilancio 2019 (n.145 del 2018)

Asti, 15 giugno 2024

ARTICOLO 56
NUOVA FORMULAZIONE
2016

Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per **oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.**

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere **veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.**

ARTICOLO 56
NUOVA FORMULAZIONE
2016

Pubblicità informativa sanitaria

È consentita la pubblicità sanitaria **comparativa** **delle prestazioni mediche e odontoiatriche** solo in presenza di **indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica** che ne consentano confronto **non ingannevole.**

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di **verificare** la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e **prendere i necessari provvedimenti**.

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

LEGGE DI BILANCIO 2019
COMMI 525 e 536

Asti, 15 giugno 2024

Legislatura 18ª

LEGGE DI BILANCIO

Comma 525 (TESTO INIZIALE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Comma 525 (VIGENTE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell' assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Comma 525 (VIGENTE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell' assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Comma 525 (VIGENTE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell' assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Comma 525 (VIGENTE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell' assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

Legge Bersani

Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

Articolo 2 comma 1

"sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

b) **il divieto**, anche parziale, di svolgere **pubblicità informativa** circa **i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine "**

Pubblicità informativa

- D.l. n. 223/2006 (decr. Bersani) art.2; D.l. n. 138/2011 art.3; D.P.R. n. 137/2012 art.4: titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio, prezzo; informazioni trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli e denigratorie; sempre funzionale all'oggetto.
- Tradizionale ed esclusiva per le professioni regolamentate: conforme ai principi deontologici

Pubblicità commerciale

- Dir. 2006/123/CE (Bolkestein), art.8: "qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi o l'immagine di… una professione regolamentata".
- Praticamente: finalità prevalentemente promozionale, mezzi suggestivi.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Comma 525 (VIGENTE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell' assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Comma 525 (VIGENTE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell' assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Comma 525 (VIGENTE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell' assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Comma 525 (VIGENTE)

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell' assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

Legislatura 18ª

LEGGE DI BILANCIO 145/18

Comma 536 - prima parte

In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Legislatura 18ª

LEGGE DI BILANCIO 145/18

Comma 536

In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Legislatura 18ª

LEGGE DI BILANCIO

Comma 536

(TESTO INIZIALE)

Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DDL c.d. LEGGE EUROPEA

COMMA 536

oggi vigente

Legge 23 dicembre 2021 n.238

536. …

Le strutture sanitarie private di cura si dotano di **un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente** per il luogo in cui ha sede la struttura. **A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare** nei confronti del direttore sanitario **limitatamente alle funzioni connesse all'incarico** ».

DDL c.d. LEGGE EUROPEA

COMMA 536

oggi vigente

Legge 23 dicembre 2021 n.238

536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, **gli ordini professionali sanitari territoriali**, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, **procedono in via disciplinare** nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni **all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** ai fini dell'eventuale adozione dei **provvedimenti sanzionatori di competenza**. **Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico** ».

L’INFORMAZIONE IN SANITA’

COSA PUO’CONTENERE

Titoli professionali e specializzazioni

Informazioni sull'attività professionale

Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio

Onorario delle prestazioni

Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora val

L’INFORMAZIONE IN SANITA’

COSA PUO’CONTENERE

Titoli professionali e specializzazioni

Informazioni sull'attività professionale

Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio

Onorario delle prestazioni

Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora val

L'INFORMAZIONE IN SANITA'

COME DEVE ESSERE

Veritiera

Trasparente

Corretta

Funzionale all'oggetto

Non equivoca

Non ingannevole

Non denigratoria

Non ATTRATTIVA

Non suggestiva

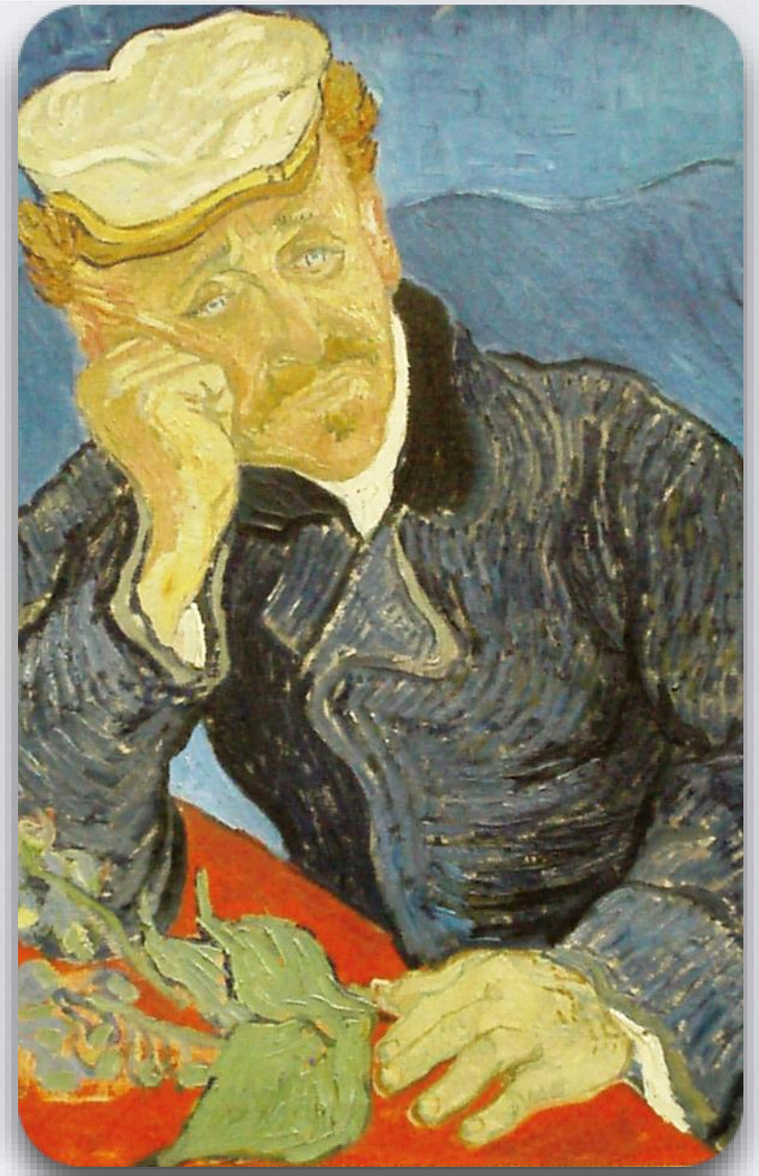

L'INFORMAZIONE IN SANITA'

COME DEVE ESSERE

Veritiera

Trasparente

Corretta

Funzionale all'oggetto

Non equivoca

Non ingannevole

Non denigratoria

Non ATTRATTIVA

Non suggestiva

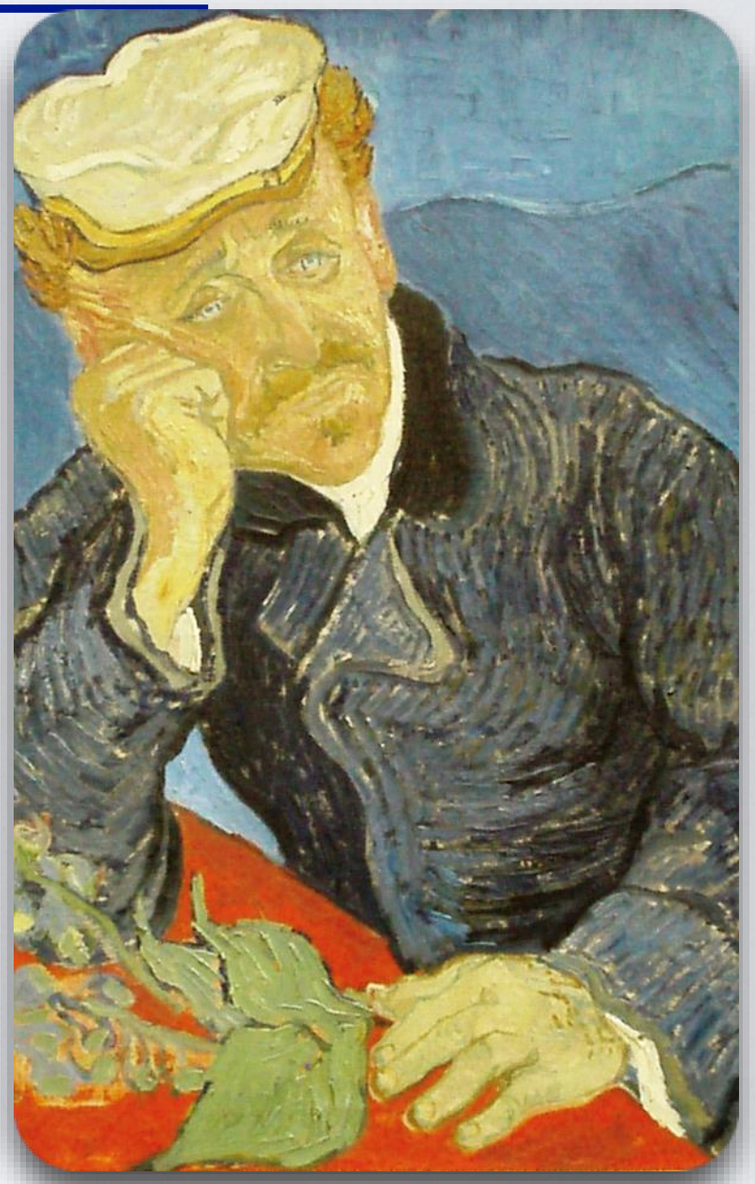

AUTORIZZAZIONE SANITARIA
(dove richiesta)

Sinergie tra il ruolo dell' Ordine

e quello degli Organismi di controllo

Asti, 15 giugno 2024

COMMISSIONE NAZIONALE ALBO ODONTOIATRI
RAFFAELE IANDOLO

FNOMCEO

COMMISSIONE NAZIONALE

ALBO ODONTOIATRI

Raffaele Iandolo
Presidente

Sinergie tra il ruolo dell' Ordine

e quello degli Organismi di controllo

Asti, 15 giugno 2024